



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Sardegna

CUP E61G23000040001

CIG 980516996C

CONTRATTO

per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM), in applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, dei lavori di restauro e adeguamento funzionale del Palazzo degli Uffici Finanziari, sito in Nuoro, via Lamarmora – scheda NUD0018.

TRA

l'ing. Nicola Ligas, nato a Cagliari (CA), il 10/11/1975, il quale interviene nel presente contratto in qualità di Responsabile Area Tecnica della Direzione Regionale Sardegna dell'Agenzia del Demanio (di seguito anche solo la "Stazione Appaltante" o "Appaltatore"), giusta delega in determina del Direttore Regionale prot. n. 2024/15349/DRSAR del 19/11/2024, oltre che ai sensi dell'art. 12 D.L. 98/2011;

E

[REDACTED]nata a [REDACTED] il [REDACTED], la quale interviene al presente atto in proprio/in qualità di legale rappresentante di Settanta7 S.r.l. C.F. e P.IVA 12396810017 sede legale in Corso Re Umberto n. 13 – 10121(TO), qualificata come capogruppo/mandataria dell'omonimo Raggruppamento tra professionisti costituito con scrittura privata autenticata rep n. 36492/202 notaio in Torino e Pinerolo dott. Salvatore Barbagallo, che stipula il presente contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti generalizzati come più in basso;

PREMESSO CHE

- tra i beni del demanio culturale dello Stato figura il "Palazzo degli Uffici Finanziari", allibrato alla scheda NUD0018 e ubicato nel Comune di Nuoro, tra le vie Alberto Lamarmora, Veneto e Attilio Deffenu;
- con decreto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna 27 ottobre 2004, n. 7, il Palazzo degli Uffici Finanziari di Nuoro è stato dichiarato di interesse culturale e artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- l'immobile è assegnato in uso governativo all'Agenzia delle Dogane e Monopoli, alla Commissione Tributaria Provinciale e alla Guardia di Finanza;
- poiché l'Agenzia delle Entrate, originaria assegnataria di una porzione dell'immobile, si è trasferita in altro edificio, l'Agenzia del demanio ha elaborato un piano di razionalizzazione, finalizzato al contenimento della spesa pubblica, prevedendo di assegnare i rilasciati spazi di circa 2.759 mq al Comando Provinciale della Guardia di Finanza (piano terra, parte del terzo e intero piano quarto) e alla Ragioneria territoriale dello Stato (parte del piano terzo), attualmente in locazione passiva;
- l'attuazione del piano richiede lavori di restauro, consolidamento strutturale, efficientamento energetico e adeguamento funzionale degli spazi, finanziati dall'Agenzia del demanio per l'importo di € 8.720.000 a valere sul capitolo 7759 del Bilancio dello Stato;
- l'intervento consente non solo il recupero di una struttura complessa e architettonicamente

vincolata, il cui obbligo ricade sullo Stato ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 42/2004, ma pure la più efficiente razionalizzazione degli spazi assegnati alle Amministrazioni finanziarie, contribuendo nel contempo al risparmio della spesa pubblica per fitti passivi e alla riqualificazione del tessuto urbano;

- con determina prot. n. 2021/12887/DRSAR del 19/10/2021, modificata e integrata con determina prot. n. 2024/7302/DRSAR del 21/05/2024, l'ing. Alessandra Pirari è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e sono state individuate le ulteriori figure professionali coinvolte;
- con determina a contrarre prot. n. 2023/4520/DRSAR del 05/05/2023 è stato stabilito di avviare una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM) dei lavori di restauro e adeguamento funzionale del Palazzo degli Uffici Finanziari, sito in Nuoro, via Lamarmora – scheda NUD0018;
- il bando è stato trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea in data 05/05/2023, pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 53 del 10/10/2023, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e pubblicato, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016;
- la Commissione giudicatrice ha ritenuto economicamente più vantaggiosa l'offerta presentata dal raggruppamento temporaneo di professionisti con mandataria Settanta7 S.r.l., con sede legale in Corso Re Umberto n. 13 – 10121 Torino, C.F. e P.IVA12396810017, tel. 0110463878, e-mail gare@settanta7.com, p.e.c. settanta7srl@legalmail.it, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del **51,97% (cinquantuno/97%)** ottenendo un punteggio totale di **89,60 (ottantanove/60)**, per un importo finale pari ad **€ 310.594,01 (euro trecentodiecimilacinquecentonovantaquattro/01)**, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali ove dovuti per legge, giusta verbale prot. n. 2023/12490/DRSAR del 10/11/2023;
- ad esaurimento degli adempimenti volti alla valutazione dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice Appalti, il R.U.P., con verbale prot. n. 2024/989/DRSAR del 30/01/2024, ha espresso un giudizio complessivo di congruità e affidabilità dell'offerta presentata dal raggruppamento costituendo Settanta7;
- con determina del Direttore Regionale prot. n. 2024/5523/DRSAR del 22/04/2024 - a seguito della proposta formulata dal R.U.P., prot. n. 2024/1122/DRSAR del 05/02/2024 - è stata disposta l'aggiudicazione del servizio, con efficacia subordinata alle verifiche di legge, a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti con mandataria **Settanta7 S.r.l.**, con sede legale in Corso Re Umberto n. 13 10121 Torino, C.F. e P.IVA12396810017, tel. 0110463878, e-mail gare@settanta7.com, p.e.c. settanta7srl@legalmail.it, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del **51,97% (cinquantuno/97%)**, per un importo finale pari ad **€ 310.594,01 (euro trecentodiecimilacinquecentonovantaquattro/01)**, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali ove dovuti per legge;
- la Stazione Appaltante ha effettuato le verifiche di legge relative al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione, non riscontrando circostanze ostative all'aggiudicazione del servizio di che trattasi;

- con determina del Direttore Regionale prot. n. 2024/15349/DRSAR del 19/11/2024 - a seguito della relativa proposta formulata dal R.U.P., prot. n. 2024/15342/DRSAR del 19/11/2024 – la Stazione Appaltante ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio a favore del raggruppamento costituendo Settanta7 S.r.l., in ragione dell'offerta articolata come ai punti precedenti;
- l'operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto:
 - polizza fideiussoria n. 2427381 emessa dalla compagnia Coface S.A, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di euro 130.356,31 (euro centotrentamilatrecentocinquantasei/31);
 - polizza di responsabilità civile professionale del mandatario Settanta7 S.p.a., n. OX00022706 emessa il 12/02/2024 dalla compagnia REVO Insurance S.p.A. avente durata sino al 31/01/2025 per un importo garantito pari ad euro 7.500.000,00 (settemilonicinquencentomila/00) per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale);
 - polizza di responsabilità civile professionale del mandante Studio Perillo S.r.l., n. 731065770 emessa il 15/02/2023 dalla compagnia Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. avente durata sino al 12/09/2025 per un importo garantito pari ad euro 3.000.000,00 (euro tremiloni/00) per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale);
 - polizza di responsabilità civile professionale del mandante Europroject. S.r.l., n. R.2024.1270452 emessa il 09/01/2024 dalla compagnia Accelerant Insurance Europe SA/NV avente durata sino al 09/01/2025 per un importo garantito pari ad euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale);
 - polizza di responsabilità civile professionale del mandante G.P.A: S.r.l., n. AD001200 emessa il 31/12/2023 dalla compagnia Zurich avente durata sino al 31/12/2024 per un importo garantito pari ad euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale);
 - polizza di responsabilità civile professionale del mandante Koine soc. coop. r. l., n. 2022/03/2499608 emessa il 23/09/2023 dalla compagnia Società reale mutua di assicurazioni, avente durata sino al 10/05/2025 per un importo garantito pari ad euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale);
- è stato altresì prodotto il mandato collettivo speciale con rappresentanza in forma di scrittura privata autenticata rep n. 36492/202 dal notaio in Torino e Pinerolo dott. Salvatore Barbagallo del raggruppamento temporaneo fra professionisti così costituito:
 - **Settanta7 S.r.l.** - mandataria - con sede legale in Corso Re Umberto n. 13 – 10121 Torino e operativa in Via Principessa Clotilde n. 3 – 10144 Torino, C.F. e P.IVA12396810017, tel. 0110463878, e-mail gare@settanta7.com, p.e.c. settanta7srl@legalmail.it;
 - **Europroject S.r.l.** - mandante - con sede legale e operativa in Via Favonio n. 12 – 09126 Cagliari, C.F. e P.IVA 02721570923, tel. 0703838092, e-mail europro.r@gmail.com, p.e.c. europrojectsrl@cgn.legalmail.it;
 - **GPA S.r.l.** - mandante - con sede legale in Via Giovanni da San Giovanni n. 87 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR) e operativa in Via Leone X n. 3 – 50129 Firenze, C.F. e P.IVA 01315880516, tel. 0559139124, e-mail info@gpapartners.com, p.e.c.

info@pec.gpapartners.com;

- **Studio Perillo S.r.l.** - mandante - con sede legale e operativa in Via Cavour n. 4 – 70027 Palo del Colle (BA), C.F. e P.IVA 08464820722, tel. 0808594347, e-mail info@studiperillo.eu, p.e.c. studioperillosrl@pec.it;
 - **ing. Sergio PESARESI** - mandante - nato a Rimini il 23/09/1959 e residente in Via della Rondine n. 14 – 47923 Rimini, C.F. PSRSRG59P23H294V, in qualità di libero professionista con studio in Via Carlini n. 7 – 47923 Rimini, P.IVA 02394770404, tel. 0541780542, e-mail pesaresi@logicagotica.it, p.e.c. sergio.pesaresi@ingpec.eu;
 - **Koinè - Conservazione Beni Culturali Società Cooperativa** - mandante - con sede legale in Piazza della Consolazione n. 29 – 00186 Roma e operativa in Viale Regina Margherita n. 497 – 10122 Torino, C.F. e P.IVA 05271691007, tel. 3356639215, e-mail torino@koine-restauro.com, p.e.c. kinerrestauro@pec.it;
- in riscontro alla nota prot. n. 2024/13837/DRSAR del 09/10/2024 tutti i componenti del raggruppamento aggiudicatario hanno manifestato la volontà di prorogare gli effetti vincolativi dell'offerta formulata con la partecipazione alla gara d'appalto di che trattasi fino al giorno 31/12/2024;
- l'aggiudicatario ha ottemperato al versamento dell'imposta di bollo così come prevista ai sensi della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 642/1972;
- alla data di sottoscrizione del presente contratto non risultano ancora disponibili presso la Banca dati nazionale antimafia le certificazioni di cui all'art. 91 e ss D. Lgs. n. 159/2011, pertanto la stipula può avvenire sotto condizione risolutiva con diritto di recesso a favore della Stazione Appaltante in caso di sopravvenute motivazioni ostaive al rilascio delle predette;

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art - 1 Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali il Documento preliminare all'avvio della progettazione, Capitolato Tecnico Prestazionale (di seguito anche solo Capitolato) e Capitolati informativi.
2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante:
 - il Capitolato e i suoi allegati;
 - le specifiche metodologiche BIM progettazione definitiva;
 - le specifiche metodologiche BIM progettazione esecutiva;
 - le specifiche metodologiche BIM per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - le specifiche metodologiche BIM per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - le Linee guida del processo BIM;
 - l'offerta di gestione informativa;
 - l'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - il Patto di Integrità sottoscritto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Articolo 2 - Oggetto e condizioni generali del Contratto

1. L'Agenzia affida all'Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, i servizi tecnici di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche D.Lgs. 50/2016 o

Codice), di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM), in applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, dei lavori di restauro e adeguamento funzionale del Palazzo degli Uffici Finanziari, sito in Nuoro, via Lamarmora - scheda NUD00184, come meglio specificato nel Capitolato prestazionale, al quale si rinvia per quanto non esplicitamente indicato nel presente contratto, integrandolo ai sensi dell'art. 32 co. 14-bis del Codice

2. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei servizi alle condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto nell'art.1.
3. L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
4. Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle ulteriori disposizioni normative applicabili e secondo quanto previsto dall'art. 29 del Capitolato.
5. L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si sia reso necessario resterà di proprietà piena e assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessità, come previsto nel Capitolato.
6. Per la definizione delle prestazioni dedotte in contratto si rinvia altresì a quanto disposto nei successivi artt. 8 e 8-bis.

Art. 3 - Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo contrattuale è pari a complessivi **€ 310.594,01 (euro trecentodiecimilacinquecentonovantaquattro/01)**, al netto di IVA e contributi previdenziali e assistenziali. Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate nel Capitolato.
2. Il presente contratto è stipulato a corpo e pertanto non è previsto alcun adeguamento della parcella nel caso di aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che dovesse scaturire dallo sviluppo progettuale a livello definitivo ed esecutivo.
3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto e ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio e il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, il corrispettivo contrattuale è aggiornato, in aumento o in diminuzione, in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi contrattuali può avvenire solo per la parte di corrispettivo relativa a "spese e oneri", stante il fatto che le prestazioni intellettuali di fatto non sono soggette di per sé ad aumento dei costi.
5. La revisione dei prezzi di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario, previa richiesta scritta dell'appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.
6. In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nell'art. 18 del Capitolato.
7. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via A. Lo Frasso n. 2, 09127 Cagliari, codice IPA 0NJH8D, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, per ogni componente del

raggruppamento, il seguente numero di ODA:

- Settanta7 S.r.l., n. 2024004654 del 19/12/2024;
- Studio Perillo S.r.l., n. 2024004657 del 19/12/2024;
- G.P.A: S.r.l., n. 2024004659 del 19/12/2024;
- Europroject S.r.l., 2024004662 del 19/12/2024;
- Koinè Conservazione Beni Culturali s.c.r.l., 2024004662 del 19/12/2024;
- Ing. Sergio Pesaresi, n. 2024004664 del 19/12/2024;

unitamente al CIG 980516996C - CUP E61G2300004000, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.

8. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel modello “Scheda fornitore”, depositato agli atti della Stazione Appaltante, previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

8. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

9. Al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell’Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall’eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell’atto costitutivo.

Articolo 4-bis – Disciplina dei pagamenti

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo precedente, il pagamento del corrispettivo per le prestazioni dedotte in contratto sarà effettuato successivamente alla verifica da parte del R.U.P. e/o del D.E.C. del servizio reso e della regolarità contributiva attestata dagli enti competenti, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e secondo le seguenti modalità:

- il 60% dell’importo complessivo contrattuale all’approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante, a seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni e dell’esito positivo delle verifiche previste per tale fase;
- il 40% dell’importo complessivo contrattuale alla validazione del progetto esecutivo da parte del R.U.P.

2. Agli importi corrispondenti alle percentuali sopra indicate saranno detratte le relative aliquote di anticipazione eventualmente corrisposta ai sensi dell’art. 35 c.18 del codice degli appalti.

3. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione.

4. L’Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l’esecuzione di tutte le prestazioni previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo, proporzionalmente, gli importi corrispondenti alle prestazioni non eseguite.

6. Qualora l’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all’Aggiudicatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui al presente articolo, valutata proporzionalmente alla parcella con la quale sono stati stimati i costi del servizio.

7. Ai sensi dell’art. 113-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,

del codice civile.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all'art. 103, comma 6, del D. Lgs 50/2016.
9. Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi del successivo art. 19 del presente documento.
10. Al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.
11. Ai sensi di quanto previsto dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 sul valore del contratto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
12. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato) unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.
6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Articolo 6 - Durata

1. L'Appaltatore si impegna a eseguire il servizio entro complessivi **168 (centosessantotto)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal formale avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, secondo i termini e le modalità stabilite dagli art. 14 e 15 del Capitolato.

2. Il servizio si intenderà concluso con il completamento di tutte le fasi previste nel presente documento, comprese la fase di verifica dei livelli di progettazione ex art. 26 del Codice e la validazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento.

3. Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro e il Piano di Gestione Informativa, secondo quanto meglio dettagliato nell'art. 13 del Capitolato.

Articolo 7 - Penali

1. L'Affidatario del servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

2. Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sia sull'intera durata del servizio che sulla durata delle singole fasi e sottofasi di cui all'art. 14 del Capitolato, ivi compresa la consegna del Piano di lavoro, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale.

3. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare potrà trovare applicazione la risoluzione del contratto.

4. Nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP e/o del DEC adeguamenti/integrazioni al progetto definitivo ed esecutivo, in ottemperanza alle richieste della Conferenza di Servizi, degli Enti competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, della società incaricata della verifica preventiva ex art. 26 del Codice, dell'Organismo di Verifica Accreditato GBC e delle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile, il RUP stabilirà un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità, senza alcun onore aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità delle modifiche, ma non potrà mai superare 15 giorni naturali e consecutivi. Decorso tale termine, senza che siano stati presentati gli adeguamenti progettuali richiesti dal RUP e/o dal DEC, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale della prestazione. Ferma restando l'applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo l'inadempimento da parte dell'esecutore, si procederà ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

5. L'Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

6. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

7. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

8. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

10. L'Affidatario del servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11. Per quanto non disciplinato ai commi precedenti, si rinvia integralmente a quanto previsto nel Capitolato prestazionale.

Articolo 8 - Obblighi specifici dell'aggiudicatario

1. L'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel Capitolato.

2. L'affidatario si obbliga all'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto così come indicate al punto 2 del Capitolato prestazionale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- a organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e ai modi previsti nella documentazione presentata in sede di gara, nel DPP e nel Capitolato;
- a eseguire le prestazioni conformemente al DPP, al Capitolato e a quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire alla Stazione Appaltante di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e le responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e i tempi prescritti nel DPP, nel presente documento e nella documentazione presentata in sede di gara, secondo le vigenti disposizioni in materia.

3. Sono a carico dell'Affidatario:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, in ragione della natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, mail, pec, piattaforme cloud);
- gli oneri di trasporto, attrezzi e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione del tipo e numero delle indagini, prove, verifiche che si intenderà eseguire per assicurare il corretto espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

4. L'operatore economico con la presentazione dell'offerta dà atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione del servizio, le attività presenti nel Bene e l'impegno richiesto dalle attività indicate nel DPP e nel Capitolato e che quindi la sua offerta è formulata considerando tutto quanto occorra per il corretto espletamento dell'incarico.

5. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga alla predisposizione del materiale documentale tecnico indicato ai punti 6 e 7 del Capitolato prestazionale - cui espressamente e integralmente si rimanda - con le modalità ivi prescritte e in coerenza con i livelli di progettazione e approfondimenti tecnici richiesti dalla normativa attualmente vigente, intendendosi il progetto definitivo e quello esecutivo di cui al D. lgs. n. 50/2016, come declinati nel Capitolato tecnico-prestazionale, equivalenti rispettivamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica e al progetto esecutivo di cui al D. lgs. n. 36/2023.

Articolo 8-bis – Ulteriori obblighi in capo all'aggiudicatario

1. L'Appaltatore si impegna altresì:

- a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi entro 60 gg (sessanta giorni) dall'aggiudicazione;
- a effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario secondo quanto precisato nel presente documento;
- a dotare il personale impiegato della strumentazione e dei Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in condizioni di sicurezza, manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;

- a osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;
- a mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail/p.e.c. utilizzati per l'invio delle comunicazioni relative all'affidamento;
- a comunicare con anticipo i nominativi e le targhe dei mezzi che accederanno al plesso oltre alla descrizione delle attrezzature che verranno utilizzate;
- a fornire acqua ed energia elettrica per l'espletamento delle prove e/o sondaggi tramite depositi temporanei di acqua e generatori di corrente adeguati;
- a provvedere a propria cura e spese, durante l'esecuzione degli eventuali rilievi strutturali, prove, sondaggi, prelievi ecc..., allo spostamento temporaneo di eventuali arredi o ingombri presenti, limitatamente ed esclusivamente agli spazi necessari per l'esecuzione del servizio, assicurando il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle attività ispettive.

Tali oneri specifici e responsabilità s'intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

2. L'osservanza delle prescrizioni del Capitolato e del contratto nonché l'ingerenza dell'Agenzia nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità dell'Affidatario incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le modalità di cui agli articoli 8 ed 8-bis del contratto.

Art. 9 - Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa del Progettista

1. L'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa (polizza fideiussoria n. 2427381 emessa dalla compagnia Coface S.A, importo garantito è di euro 130.356,31 euro - centotrentamilatrecentocinquantasei/31)
2. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
3. L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata entro due mesi successivi alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
5. L'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, ha prodotto copia delle polizze di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.

Articolo 10 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
 - inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, previa valutazione dell'opportunità di procedere da parte del RUP;
 - inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia;
 - inadempimento agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 5 del presente contratto;

- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui al successivo art. 12 ed in ogni caso violazione degli impegni assunti ai sensi dello stesso;
- mancato reintegro della cauzione definitiva, di cui all'art. 9 del presente contratto;
- mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 9 del presente contratto, nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura;
- inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto di cui all'art. 11 del presente contratto;
- (se del caso, nell'ipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo.
- valutazione "negativa assoluta" o mancata accettazione adeguatamente motivata da parte del RUP del progetto redatto, come meglio esposto ai paragrafi 6.2 e 7.2 del Capitolato.

3. La risoluzione in tali casi opera allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto a mezzo PEC all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

4. Costituisce inoltre inadempimento delle obbligazioni contrattuali - con relativa facoltà di risolvere il contratto per fatto e colpa della parte inadempiente - la violazione dei principi previsti dall'"ImpegnoEtico" (reperibile al seguente indirizzo https://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/Trasparenza/Trasparenza_8/230406_Impegno-Etico.pdf) con ogni conseguenza di legge in ordine al diritto dell'Agenzia di ottenere, altresì, l'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale violazione.

5. Ove nel corso dell'esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, l'Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità.

6. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Affidatario il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti paragrafi. La risoluzione dà, altresì, alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario Aggiudicatario.

Articolo 10-bis – Diritto di recesso

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC.

2. In caso di recesso l'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

3. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione

giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

4. Essendo decorso il termine di cui all'art. 92 co. 2 del D. lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante recede dal presente contratto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, qualora nell'informativa antimafia rilasciata dall'omonima Banca dati nazionale sia attestato la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del richiamato Decreto.

5. In caso di recesso è fatto salvo a favore dell'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 11 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

1. È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto articolo.

3. L'Affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto dichiarato in sede di offerta.

Articolo 12. Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Articolo 13. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Articolo 14. Obblighi di riservatezza

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato, l'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divisorli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

3. L'Affidatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del

contratto.

Articolo 15. Proprietà delle risultanze del servizio

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato, i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, "nuvole di punti per il rilievo BIM" esiti di prove strumentali ecc.), rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che ne potrà disporre, senza alcuna restrizione, per la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

Articolo 16. Brevetti e diritti d'autore

1. L'Affidatario del Servizio assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'affidatario per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

3. Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'affidatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.

Articolo 17. Domicilio delle Parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale del mandatario Settanta7 S.r.l., sita in Corso Re Umberto n. 13 – 10121(TO), la Stazione Appaltante Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione Regionale Sardegna, in Cagliari, via Lo Frasso 2.

Articolo 18. Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi

1. L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente contratto, a osservare quanto prescritto nel capitolato prestazionale d'appalto.

2. L'Appaltatore solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 19. Controversie e Foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Cagliari.

Articolo 20. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell'Appaltatore comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusta modello F24, pagamento prot. B0200802573051224/4830564 del 05/12/2024.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente sulla prestazione, ivi comprese le spese di pubblicazione di cui in premessa, come ogni altro importo concernente l'esecuzione dello stesso.

Per l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 4-*bis* 5, 6, 7, 8, 8-*bis*, 9, 10, 10-*bis*, 11, 12, 13, 15, 16 e 18. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

per l'Appaltatore